



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte Prof. Reg. (7292/02)
 ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
 Contestazione di
 rendiconto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| Dott. Giovanni OLLA | - Presidente - | R.G.N. 3140/02 |
| Dott. Giammarco CAPPuccio | - Consigliere - | 7292/02 |
| Dott. Giuseppe MARZIALE | - Consigliere - | Cron. 4086 |
| Dott. Francesco FELICETTI | - Consigliere - | Rep. 806 |
| Dott. Sergio DI AMATO | - Rel. Consigliere - | Ud.05/11/04 |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ZANICHELLI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA
 LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso l'avvocato LUDOVICO
 PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega
 a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DERLINDATI LUIGI;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 07292/02 proposto da:

DERLINDATI LUIGI, in proprio e nella qualità di
 liquidatore della CERAMICA GRESPARMA SPA elettivamente
 domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso

2004

2295



l'avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo difende
rappresenta e difende unitamente agli avvocati VANIA
ROMANO, FRANCESCO SCANZANO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ZANICHELLI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA
LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso l'avvocato LUDOVICO
PAZZAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega
a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 326/01 della Corte d'Appello di
BOLOGNA, depositata il 02/04/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2004 dal Consigliere Dott. Sergio DI
AMATO;

udito per il ricorrente l'Avvocato PAZZAGLIA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il
rigetto di quello incidentale;

udito per c/ricorrente e ric. inc. l'Avvocato VANIA che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli



altri motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luigi Derlindati, con ricorso del 19 gennaio 1995, contestava il rendiconto presentato da Corrado Zanchelli, curatore dimissionario del fallimento della s.p.a. Gresparma; in particolare, il Derlindati lamentava, per quanto qui ancora interessa, che il cessato curatore, in occasione della vendita del principale immobile della società fallita, aveva addossato alla procedura gli oneri di una bonifica da rifiuti tossici.

Il Tribunale di Parma, con sentenza del 20 novembre 1995, rigettava l'opposizione ed approvava il rendiconto. Luigi Derlindati proponeva appello che la Corte territoriale di Bologna accoglieva parzialmente, quanto al punto che qui interessa, osservando che: 1) l'eccezione di difetto di legittimazione del Derlindati ad impugnare il rendiconto del curatore era infondata in quanto lo stesso, nel ricorso introduttivo proposto ai sensi dell'art. 116 l. fall., si era qualificato ex amministratore della fallita s.p.a. Gresparma ed aveva dichiarato di ribadire l'opposizione all'approvazione del rendiconto già espressa in via breve con una precedente istanza al giudice delegato nella quale si qualificava liquidatore della Gresparma; in tale contesto



era, quindi, evidente che il Derlindati aveva agito quale legale rappresentante della società fallita, non avendo tra l'altro, allo stato, alcun interesse alla contestazione quale persona fisica; 2) nel merito, premesso che la posizione del curatore rispetto agli atti di gestione non poteva essere considerata come servente e subordinata alle determinazioni del giudice delegato, le cui autorizzazioni, quindi, non potevano escludere la responsabilità del curatore, riteneva che il rendiconto non potesse essere approvato quanto alla spesa sostenuta per la bonifica dell'immobile venduto; infatti, il rendiconto mancava degli elementi minimi di chiarezza ed analiticità, considerato che esso non si può esaurire in un riepilogo sommario delle attività e passività, ma deve informare sulle scelte operative e gestionali effettuate; 3) più specificamente, elementi di responsabilità a carico di Corrado Zanichelli erano risultati, in primo luogo, per l'inesatta o tardiva informazione sulla presenza di fanghi nocivi e tossici nell'immobile posto in vendita. In particolare, tale presenza non era stata rilevata malgrado fosse chiaramente visibile, dall'epoca del fallimento in poi, un'area nella quale affioravano fanghi secchi di colore rosso; 4) in secondo luogo, elementi di responsabilità emergevano per il mancato svolgimento di controlli e



verifiche dell'attività di escavazione, asporto e smaltimento dei fanghi svolta dalla società che aveva acquistato dall'aggiudicataria l'immobile subastato; 5) in terzo luogo, era censurabile l'assenza di un reale controllo dei documenti giustificativi delle spese sostenute dall'acquirente s.r.l. Ceramica Fenix per un ammontare di oltre lire 700.000.000 a fronte di una previsione di spesa di lire 256.000.000 formulata dal perito incaricato dalla stessa Ceramica Fenix, considerando che la differenza non era giustificabile per la successiva scoperta di altre parti dell'immobile inquinate (alcune canalette di scolo ed un pendio alberato), tenuto conto della modestia dei relativi interventi. Il curatore, inoltre, aveva indotto in errore il giudice delegato, da un lato asserendo contrariamente al vero che l'acquirente aveva sempre dato tempestiva comunicazione del rinvenimento dei depositi inquinanti e, dall'altro, richiedendo l'autorizzazione al pagamento di fatture delle quali non aveva verificato la congruità e l'inerenza alla bonifica; il curatore non aveva neppure giustificato la spesa per la rimozione di alcune vernici e di altre cose giacenti nel capannone né aveva spiegato le ragioni delle differenze, quanto a peso dei rifiuti e costo di smaltimento, risultanti dalla richiesta della società acquirente, da un lato, e



dall'altro dalle indicazioni del consulente tecnico oltre che dalle perizie svoltesi in sede penale, né aveva spiegato le ragioni di un incremento dei costi nella misura del 30% rispetto a quelli sostenuti cinque mesi prima; infine, elementi di responsabilità emergevano in relazione all'addebito al fallimento di costi di smaltimento di fanghi che non solo erano superiori a quelli fatturati dal gestore della discarica, ma rappresentavano un duplicato di spese.

In conclusione, secondo la Corte di appello il rendiconto di Corrado Zanichelli in ordine ai costi delle operazioni di scavo, bonifica, trasporto e smaltimento dei rifiuti era ampiamente lacunoso, ingiustificato e contraddetto dai documenti; pertanto, rifiutava l'approvazione del conto rispetto alle voci indicate.

Avverso detta sentenza Corrado Zanichelli propone ricorso per cassazione, deducendo nove motivi. Luigi Derlindati, in proprio e nella qualità di liquidatore della Ceramica Gresparma s.p.a., resiste con controricorso e propone, affidandolo ad un motivo, ricorso incidentale condizionato, cui Corrado Zanichelli resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, proposti avverso la stessa sen-



tenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione dei principi sulla legittimazione e sulla identificazione delle parti nel processo, violazione dell'art. 100 c.p.c. nonché vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto possibile individuare la veste nella quale il Derlindati aveva agito sulla base di un atto, le osservazioni al rendiconto, anteriori alla radicazione del giudizio e sulla base del difetto di un interesse ad agire in proprio. In ogni caso, nell'atto di appello mancava ogni riferimento alla società fallita ed alla carica sociale rivestita dall'appellante.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 38 e 116 l. fall. in quanto il Derlindati aveva proposto, snaturando il giudizio di rendiconto, una azione di responsabilità verso il curatore che è, invece, riservata al nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 116 l. fall., lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che il rendiconto non si esaurisse in espressioni numeriche e si potesse trasformare in una relazione illustrativa



dell'attività svolta.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 38 1. fall. e dell'art. 2236 cod. civ., lamentando che la responsabilità del curatore era stata affermata trascurando la disciplina prevista per la responsabilità professionale, alla cui stregua una responsabilità era configurabile solo per dolo o colpa grave e, quindi, solo se il curatore durante il periodo del suo incarico, iniziato nel maggio 1987 quando le attività di rilevazione erano già state compiute da altri, avesse avuto la possibilità e le cognizioni tecniche indispensabili per scoprire la presenza nello stabilimento e nelle sue vicinanze di sostanze nocive o tossiche.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non aveva considerato che le dichiarazioni del curatore, contenute nell'istanza con cui aveva chiesto al giudice delegato conferma delle assicurazioni date dallo stesso giudice delegato ad un partecipante all'asta, in ordine alla bonifica del terreno a carico del fallimento, non potevano essere disattese in quanto rese in atti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni ed in quanto non impugnate con querela di falso. In ogni caso il preteso ritardo nella informazione



del giudice delegato era stato privo di efficienza causale in quanto il provvedimento del giudice avrebbe dovuto avere comunque identico contenuto. In proposito, la sentenza impugnata aveva contraddittoriamente ritenuto inevitabile l'impegno alla eventuale bonifica da parte del giudice delegato, aveva addebitato al curatore un ritardo nell'informazione del giudice delegato ed aveva infine escluso il rilievo di vizi in sede di vendita forzata.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello, sulla base di una consulenza tecnica che non poteva esonerare dall'onere della prova, aveva ritenuto rimossa una inferiore quantità di terreno inquinato e di sostanze nocive rispetto alle quantità che avevano formato oggetto del rimborso spese. In ogni caso, nella quantificazione del terreno rimosso la sentenza impugnata aveva ommesso di considerare sia il peso specifico medio risultante dai campioni analizzati dall'AMNU di Modena sia l'aumento del peso specifico degli strati inferiori del terreno. Inoltre, del tutto immotivatamente la Corte territoriale aveva ritenuto modesta la quantità di terreno rimossa dal pendio alberato.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta il vi-



zio di motivazione, deducendo che il divario tra la previsione di spesa, come valutata dal perito incaricato dalla società acquirente, e la spesa effettivamente occorsa era stato valorizzato senza tenere conto che dopo la perizia era emersa la necessità, oltre che di smaltire il terreno inquinato proveniente dal pendio alberato, anche della vagliatura (riduzione in frammenti) del terreno.

Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 38 l. fall., deducendo che erroneamente era stato ritenuto addebitabile al curatore il rimborso delle spese occorse per la rimozione dei sacchi contenenti vernici e delle altre giacenze esistenti nel capannone, considerato che il decreto di trasferimento, senza che fosse possibile ipotizzare un contrasto con l'ordinanza che disponeva la vendita nello stato di fatto, prevedeva la consegna dell'immobile libero da persone e cose.

Con il nono motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in quanto nel ritenere la mancanza di controllo sulle fatture relative al trasporto di materiale ed il maggiore importo richiesto al fallimento, la Corte di appello non aveva considerato che tale differenza, emersa in sede penale, non riguardava la fattura emessa a carico della soc. Fenix (avente causa



dall'aggiudicatario ed esecutrice dei lavori), ma la fattura emessa a carico del soggetto incaricato dalla Fenix e relativa, quindi, ad un rapporto che il curatore non era in stato grado di controllare.

2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Si deve premettere, secondo quanto risulta dalla lettura degli atti, che Luigi Derlindati si è qualificato liquidatore della fallita società nelle osservazioni scritte al rendiconto presentate il 24 settembre 1994; che all'udienza del 4 ottobre 1994, fissata per la discussione del rendiconto, ha presentato le sue contestazioni senza spendere il nome della società; che, con la memoria di costituzione del 12 gennaio 1995, ha conferito procura a margine senza spendita del nome della società e si è qualificato ex amministratore della società fallita; che nella nota di iscrizione a ruolo, effettuata dal suo procuratore, si è qualificato quale parte opponente, senza alcun riferimento alla società fallita; che nel ricorso per riassunzione, presentato in data 1° febbraio 1995, dopo una sospensione del giudizio seguita ad una ricusazione, non ha speso il nome della società.

Ciò premesso, non è in discussione, naturalmente, la legittimazione del Derlindati a proporre opposizione al rendiconto in qualità di liquidatore della fallita



società Gresparma s.p.a.; è, invece, controverso se nella specie vi sia stata o meno spendita del nome della società. Al riguardo, si deve anche precisare che il Derlindati era legittimato a spendere il nome della società soltanto in qualità di liquidatore, in quanto legale rappresentante in carica, e non anche in qualità di ex amministratore, considerato che con la messa in liquidazione della società cessano i poteri degli amministratori. Il fatto che entrambe le cariche siano state rivestite dalla stessa persona non comporta, ovviamente, la possibilità di spendere indifferentemente l'una o l'altra qualifica, atteso che alla carica di amministratore non consegue necessariamente quella di liquidatore.

Ciò premesso, si deve osservare che la spendita del nome della società non richiede, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'uso di formule sacramentali e non deve essere necessariamente espressa, potendo risultare anche indirettamente, purchè in modo certo ed univoco, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell'atto (Cass. 26 maggio 2000, n. 7002; Cass. 29 agosto 1997, n. 8249; Cass. 16 novembre 1995, n. 11885). Nella specie, tuttavia, non solo la procura rilasciata con la memoria di costituzione nel giudizio ex art. 116 l. fall. non contiene una spendita del nome



della società, ma l'esercizio di poteri rappresentativi non risulta neppure dal contesto degli atti, né è possibile, come ipotizza invece la Corte di appello, desumerlo da atti diversi da quelli introduttivi del giudizio ~~di primo e di secondo grado~~ ovvero addirittura dall'inesistenza di un interesse alla contestazione del conto quale persona fisica. Quanto a quest'ultima osservazione è agevole osservare che essa si risolve in una petizione di principio poiché finisce per equiparare il difetto di interesse ad agire quale persona fisica alla spendita del nome della società e, quindi, per dare per dimostrato ciò che invece deve essere dimostrato, proprio per evitare il rilievo del difetto di interesse. Quanto alla possibilità di integrare gli elementi risultanti dagli atti introduttivi con elementi ad essi estranei, al fine di identificare la parte che agisce, la giurisprudenza di questa Corte, seppure in relazione all'art. 163 c.p.c., ha affermato che i requisiti essenziali dell'atto di citazione devono essere individuati direttamente da tale atto, autonomamente considerato, senza che sia possibile fare riferimento al contenuto di altri atti del procedimento (Cass. 21 maggio 1999, n. 4951; Cass. 2 agosto 1975, n. 2949). Tale principio sembra valido per tutti gli atti che determinano l'incardinamento della lite (nella spe-



cie la contestazione in udienza e la costituzione nella conseguente fase contenziosa) e rispetto ai quali è identica l'esigenza di non avere incertezze sull'identificazione delle parti in causa.

Il motivo è fondato anche in relazione all'atto di appello nel quale il Derlindati, nell'impugnare la sentenza con cui il Tribunale di Parma aveva approvato il rendiconto del curatore, non ha speso, né nella procura né nel contesto dell'atto, la qualità di legale rappresentante della società Gresparma, confermando di fatto che l'opposizione era stata presentata in proprio.

La Corte di merito ha pertanto errato tanto nel ritenere che l'opposizione al rendiconto e l'appello fossero riferibili alla società fallita.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato Luigi Derlindati ha dedotto la violazione dell'art. 116 l. fall. ed il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva negato il suo interesse a contestare il rendiconto quale persona fisica. In particolare, secondo il ricorrente incidentale la categoria dei soggetti interessati alla presentazione di osservazioni al rendiconto non si esaurisce nei creditori e nel fallito, ma è più ampia e ricomprende anche l'amministratore della società fallita, trattandosi di soggetto che subisce sulla sua per-



sona le restrizioni e le limitazioni previste dalla legge a carico del fallito. Nella specie, inoltre, la legittimazione del ricorrente discendeva dal fatto che Luigi Derlindati era stato convocato dal curatore per l'udienza di esame del rendiconto con una comunicazione personale diretta al suo indirizzo; pertanto, alla legittimazione come legale rappresentante della fallita società, il ricorrente sommava una legittimazione personale che discendeva dal suo essere divenuto parte per iniziativa del curatore.

Il motivo è infondato. Malgrado la dizione del secondo comma dell'art. 116 l. fall., secondo cui all'udienza fissata per la discussione del rendiconto "ogni interessato può presentare le sue osservazioni", si deve ritenere che legittimati alla formulazione di contestazioni siano soltanto i creditori ammessi al passivo ed il fallito. Il conto, infatti, viene reso al fallito, considerato che si discute della gestione e della liquidazione del suo patrimonio, ed ai creditori, ai quali viene distribuito il risultato della liquidazione. Soltanto fallito e creditori sono, quindi, legittimati alla contestazione del rendiconto ed è infatti ad essi che il terzo comma dello stesso art. 116 prevede che sia data comunicazione dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la



sua discussione. Si deve, quindi, distinguere tra le semplici osservazioni alle quali è legittimato qualsiasi interessato (in questo senso già Cass. 24 marzo 1993, n. 3500) e le contestazioni, che, ove non risolte amichevolmente, danno luogo ad un giudizio ordinario che si giustifica soltanto nel rapporto tra il curatore ed i soggetti che hanno diritto al rendiconto e non anche nei confronti di soggetti che possano avere un semplice interesse di fatto ai risultati della gestione. Da ciò consegue che, in caso di fallimento a carico di società, chi è, ovvero è stato, legale rappresentante della società fallita non è personalmente legittimato alla proposizione di contestazioni del rendiconto del curatore. In contrario non assume rilievo la circostanza che il legale rappresentante della società fallita sia stato avvisato, come nella specie, dell'udienza con comunicazione a lui diretta e spedita al suo domicilio; tale comunicazione, infatti, da un lato si deve ritenere fatta in considerazione della qualità rivestita dal destinatario (tenuto anche conto che si tratta di una modalità obbligata, poiché la posta diretta al fallito viene consegnata al curatore) e, d'altro canto, non trattandosi dell'atto che incardina la lite, non vale ad attribuire la legittimazione alla contestazione ad un soggetto che ne è privo.



In conclusione si deve accogliere il primo motivo del ricorso principale e si deve rigettare il ricorso incidentale. Gli altri motivi del ricorso principale, in quanto attinenti al merito, restano assorbiti.

Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e l'opposizione al rendiconto proposta da Luigi Derlindati deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato..

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P . Q . M .

riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione al rendiconto proposta da Luigi Derlindati; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2005.

Il Consigliere estensore

Sergio Di Amato

Sergio Di Amato

Il Presidente

Giovanni Olla

Giovanni Olla

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Depositato

25 FEB 2005

il

IL CAPOCAMERALE

CORTE SUPREMA CASSAZIONE
 Si attesta la registrazione e deposito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 21-03-2005 al n. 9076
 Verifica comp. (€ 165,00) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)
[Signature]